

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 15

12 luglio 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO

Oggetto consiliare n. 170

RELAZIONE

La Regione Emilia-Romagna si fa promotrice di una proposta di legge per regolarizzare e incentivare la pratica naturista, legge che manca a tutt'oggi a livello nazionale.

Una legge che promuova questa pratica è importante, poiché l'idea naturista va oltre la semplice pratica del nudismo e intende l'insieme delle pratiche di vita sana e all'aria aperta che permettano uno sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

La pratica del naturismo favorisce l'accettazione e il rispetto di se stessi, del prossimo e dell'ambiente.

Questa proposta di legge consente di adibire aree naturali di proprietà del Demanio o di Enti pubblici, alla pratica naturista e permette di legalizzarla, evitando promiscuità con spazi frequentati da cittadini che non la praticano.

Preferibilmente tali aree dovranno essere contraddistinte da apposite tabelle e separate dalle altre zone naturali, possibilmente recintate con piante autoctone.

Questa proposta di legge non auspica solo la legalizzazione di aree naturali da destinare alla pratica naturista, ma intende estendere il naturismo ad altri luoghi, prevedendo, ad esempio, l'istituzione di campeggi, piscine, alberghi o saune, gestiti da privati che tengano conto delle esigenze dei naturisti. Tali strutture dovranno essere rispettose dell'ambiente, non inquinanti e scarsamente visibili, mimetizzate in un habitat naturale.

Dal punto di vista economico il naturismo può avere un grosso riscontro nel settore del turismo, poiché in altre nazioni europee è una pratica accettata e già largamente diffusa.

Lo straniero che si reca in vacanza in Emilia-Romagna spera di ritrovare le stesse leggi e le stesse condizioni che esistono nel paese d'origine per poter praticare il suo stile di vita, e non trovandole è pensabile possa preferire altre mete.

Il naturismo non vuole imporre la nudità a nessuno, ma vuole innalzare il rasoio di civiltà e di tolleranza in Italia, come già accade nel resto dell'Europa, per auspicare un maggior rispetto delle minoranze e dei diritti sottoscritti nei trattati comunitari.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Naturismo

1. La Regione Emilia-Romagna promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo.
2. Per “naturismo” si intende l’insieme delle pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2

Turismo naturalista

1. La Regione, allo scopo di promuovere il turismo naturalista, favorisce l’individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo. Favorisce inoltre, la costruzione di infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo.
2. Le aree destinate alla pratica naturalista sono definite “aree turistiche produttive”.

Art. 3

Aree pubbliche destinate al naturismo

1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di Enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Le aree interessate dovranno essere opportunamente tabellate e dovranno assicurare un’adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
3. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno

essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell’ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.

4. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione stabilendone tariffe per i servizi prestati.
5. Nel caso in cui al comma 4, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l’obbligo di attrezzare l’area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
6. Le Amministrazioni comunali controllano l’attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

Art. 4

Aree private destinate al naturismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo (campeggi, alberghi, piscine, saune o altro) dovranno attenersi, per l’utilizzo delle aree e per la costruzione di manufatti, alle vigenti leggi relative alle analoghe strutture non naturaliste e a quanto precisato ai commi 2 e 6 dell’art. 3 della presente legge.

Art. 5

Finanziamenti

1. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 15% del valore delle strutture e dei manufatti in altre parole si accolla gli oneri bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e dei manufatti.
- L’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge regionale, adottata in coincidenza con l’approvazione di bilancio o di variazione generale al bilancio.

